**Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo**

**D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37**

Si segnala all’attenzione del lettore il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37

Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante

misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle

societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di

agente sportivo

(GU n.67 del 18-3-2021)

Vigente al: 2-4-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e

altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 6,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) recante i principi e

i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino

delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli

atleti e delle Societa' Sportive e di accesso ed esercizio della

professione di agente sportivo;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi,

decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in

particolare l'articolo 1, comma 2;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 7 settembre 2005;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare

l'articolo 1, comma 373;

Visto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport

del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini

prescritti, ad eccezione delle Commissioni V della Camera e 5ª del

Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui

all'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei

relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di

rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Societa' Sportive e

di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in

attuazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma della

Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva

statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa

dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile,

nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in

materia di professioni e ordinamento sportivo.

3. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie

disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai

sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi

fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal

presente decreto.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto

di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti

nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato

Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico,

siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai

fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un

contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione

sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del

tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva

Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza,

mediazione;

b) Comitato Italiano Paralimpico: l'ente pubblico, riconosciuto

dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di

garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il piu'

proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione

internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del

movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei

Giochi Olimpici;

d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico,

riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita'

alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul

territorio nazionale;

e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione

internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del

movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione

dei Giochi Paralimpici;

f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva

nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale

Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attivita' sportiva sul

territorio nazionale;

g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che

operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attivita'

motorie e sportive con finalita' ricreative e formative, anche a

tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione

internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o

piu' sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le

organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva

nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di

appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un

gruppo di discipline affini;

l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva

nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al

vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di

discipline paralimpiche affini;

m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il

direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e

il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e

indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,

esercitano l'attivita' sportiva verso un corrispettivo;

n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale

deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento

della professione;

o) Scuola dello Sport: la struttura della societa' Sport e salute

S.p.a. che svolge attivita' di formazione, aggiornamento e

specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che

operano nel mondo dello sport;

p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione

Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato

come professionistico;

q) settore professionistico: il settore qualificato come

professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o

Disciplina Sportiva Associata;

r) sport: qualsiasi forma di attivita' fisica fondata sul

rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o

non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento

della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni

sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i

livelli;

s) Sport e salute S.p.a.: la societa' per azioni a controllo

pubblico che svolge attivita' di produzione e fornitura servizi di

interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli

indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'

politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3

Agente sportivo

1. L'agente sportivo e' il soggetto che, in esecuzione del

contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti

operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI

e dal CIO, nonche' dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi

o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della

risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del

trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del

relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso

una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di

assistenza, consulenza e mediazione.

2. Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi

fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario

della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e

non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli

avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo

circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale

stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Societa' e delle

Associazioni Sportive.

Art. 4

Accesso alla professione

e Registro nazionale degli agenti sportivi

1. Presso il CONI e' istituito il Registro nazionale degli agenti

sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini

dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

2. Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi, dietro pagamento

di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o

di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei

diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti

non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di

istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia

validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne

l'idoneita'.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente

sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di

abilitazione, ha carattere permanente ed e' personale e incedibile.

4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono

disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la

relativa durata e le modalita' di rinnovo; la tenuta e gli obblighi

di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo

di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione;

l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono

definite le regole e le modalita' di svolgimento dell'esame di

abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove, tra cui in ogni

caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole

operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le

corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno

due sessioni all'anno, nonche' la composizione e le funzioni delle

commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro

all'esercizio dell'attivita' di agente sportivo, sussistendo le

condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre

2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi

stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e

procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma

1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative

richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo

14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di

adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale

del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con

gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attivita' in

Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di

almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito

della medesima Federazione Sportiva Nazionale, puo' richiedere

l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza

essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di

concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini

provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attivita' di

agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi

provvedimenti attuativi.

7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la

disciplina del presente decreto.

8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o Associazioni Sportive

e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma

1.

9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati e'

compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti

sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.

Art. 5

Contratto di mandato sportivo

1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullita',

essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) le generalita' complete delle parti contraenti;

b) l'oggetto del contratto;

c) la data di stipulazione del contratto;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e

le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto

dall'articolo 8;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere

apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di

apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del

termine, la durata del contratto e' da intendersi automaticamente

pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del

contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo puo' essere stipulato

dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti.

4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola di

esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si

intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua

italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione

europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la

Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in

lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in caso

di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. E' nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un

soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o

che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' o di

conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una

delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto

contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato

sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della

sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato

dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui

ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data

della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di

cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e' istituito un

Registro dei contratti di mandato sportivo.

Art. 6

Incompatibilita' e conflitto d'interessi

1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita' di agente sportivo

per:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per

qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle

societa' a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175;

b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o incarichi

nelle amministrazioni, enti, Societa', Consorzi o Associazioni di cui

alla lettera a);

c) i titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in

partiti politici o in organizzazioni sindacali;

d) i lavoratori sportivi;

e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale

presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative,

incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di

rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo

professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico

Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il

CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive

Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione

Sportiva, e comunque presso Societa' o Associazioni Sportive,

italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano

conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo;

g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi

altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle

Associazioni o Societa' Sportive, italiane o estere, operanti nel

settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a

svolgere l'attivita' di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere d)

ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il

soggetto abbia concluso l'attivita' sportiva. La situazione di

incompatibilita', di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno

decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle

situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti

o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo

quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese,

Associazioni o Societa' operanti nel settore sportivo per il quale

abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto

o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere

cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al

trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto

alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. E' fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque

titolo, denaro o altri beni, benefici o utilita' economiche, a

colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari

delle attivita' di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi

ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a

risolverne uno in corso di validita'.

6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla societa' di agenti

sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare

trattative o di stipulare contratti con una Societa' o Associazione

Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo

grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente,

ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o

tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la

stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e

il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Societa' o

Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte a prevenire o

a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere

stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 7

Obblighi nell'esercizio dell'attivita'

1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi

di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta

e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza,

osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche'

ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal

CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e

nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive

Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha

conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.

2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale,

secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12,

comma 1.

Art. 8

Compenso

1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo

dell'attivita' svolta in esecuzione del contratto di mandato

sportivo, e' determinato dalle parti in misura forfettaria o in

termini percentuali sul valore della transazione, in caso di

trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione

lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo

contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza

dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalita' di

pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato

esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il

contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo

assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di

lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva

datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla

corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le

modalita' e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato

sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Societa' e Associazioni

Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al

CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il

modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalita' e

l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a

ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici

mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e' stato

effettuato l'accredito e il Paese ove e' ubicato il medesimo

istituto.

5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da

adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive

Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione

dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalita', ogni

cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa

verifica di adeguatezza e congruita'.

Art. 9

Societa' di agenti sportivi

1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attivita'

in forma societaria, attraverso la costituzione di una societa' di

persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, e'

ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attivita' di

cui all'articolo 3 e da eventuali attivita' connesse o strumentali;

b) la maggioranza assoluta delle quote della societa' deve essere

detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della societa' devono

essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo

4;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote

di partecipazione in altre societa' di agenti sportivi.

2. La possibilita' di sottoscrizione di contratti di mandato

sportivo, in nome della societa' di agenti sportivi, e' subordinata

all'iscrizione della societa' medesima nell'apposita sezione

«Societa' di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti

sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI

devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo

della societa', dello statuto e del libro dei soci, l'elenco

nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei

collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono

essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro

verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della societa' di agenti

sportivi non possono svolgere l'attivita' di cui all'articolo 3 in

operazioni in cui sia parte la medesima societa' di agenti sportivi.

Art. 10

Tutela dei minori

1. Il lavoratore sportivo puo' essere assistito da un agente

sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'.

2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le

prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di eta' ai

sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullita', da

uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale o dall'esercente

la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

3. Nessun pagamento, utilita' o beneficio e' dovuto all'agente

sportivo da parte del minore in relazione alle attivita' svolte in

suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente

sportivo da parte della Societa' o Associazione Sportiva contraente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il

contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni

sportive di un minore di eta', ai sensi del comma 1, deve essere

redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.

Art. 11

Regime disciplinare e sanzioni

1. Ferme restando le fattispecie di responsabilita', civile e

penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di

cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito il regime sanzionatorio

sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo,

delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti

attuativi, nonche' di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1,

tenendo conto dei principi di proporzionalita' ed efficacia del

quadro sanzionatorio.

2. Presso il CONI e' istituita la Commissione per gli agenti

sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli

agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4,

comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre

la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le

regole procedimentali e di funzionamento di detta Commissione sono

determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12

Fonte di normazione secondaria

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o

dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di

concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanata la

disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel

presente decreto.

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e

tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale,

entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in

accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi,

volto a garantire imparzialita', indipendenza, autonomia, trasparenza

e correttezza nell'attivita' degli agenti sportivi, nonche' a

prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti

tra i lavoratori sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli

agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia

esercitata in forma societaria, prevedendo altresi' modalita' di

svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la

regolarita' e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del

Codice etico e' fonte di responsabilita', anche disciplinare, per

l'agente sportivo.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 14

Norme transitorie

1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12,

comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del

Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020,

in materia di agente sportivo.

2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio

della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo

2015, nonche' quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi

dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e

dei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 15

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il comma

373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'

abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia